

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 821-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 luglio 1966

modificato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1967 (V. Stampato n. 3342)

d'iniziativa del senatore DE LUCA Angelo

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 aprile 1967

Provvedimenti per gli insegnanti tecnico-pratici

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo è riconosciuto, agli effetti economici e di carriera, il servizio prestato in qualità di sottocapi officina di ruolo.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si farà fronte con parte del maggior gettito derivante dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 5 milioni, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Identico.